Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Giovedì, 17 novembre 1927 - Anno VI — Numero 266

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2369.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1927, n. 2058.

Disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenute la necessità e l'urgenza di risolvere adeguatamente il problema della alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono assunte dallo Stato le opere necessarie per migliorare e per integrare gli allacciamenti delle sorgenti dette « Facciate di Nemi » ed adiacenti, sulle gronde a nord e ad est del lago omonimo, e di quelle in località « Squarciarelli » e nel bacino del « Fosso dei ladroni e Rivo Mariano », nonchè le opere di nuovo allacciamento delle sorgenti basse di Squarciarelli e Rivo Mariano e quelle per il risanamento e per la protezione igienica di tutte le risorse idriche sopra indicate.

Art. 2.

Allo studio dei progetti ed alla esecuzione delle opere provvederà il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Le opere sopra indicate sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

L'occupazione dei beni occorrenti avrà luogo in seguito alla compilazione, da parte dell'ufficio governativo dirigente, dello stato di consistenza, che servirà di base alla perizia di estimo di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere l'esecuzione diretta di nuovi acquedotti in servizio dei Comuni elencati nell'art. 1 del R. decreto legge 19 dicembre 1926, n. 2282, nonchè di miglioramenti alle opere esistenti, anticipando, in detti casi, le spese occorrenti, salvo recupero della quota a carico di ciascun Comune in trenta rate costanti annuali, senza interessi, decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui sarà stato approvato il collaudo delle singole opere.

Art. 5.

Ai fini del precedente articolo 4 l'approvazione del progetto delle opere, che sarà data dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, equivale all'approvazione del piano particolareggiato, quando il progetto corrisponda alle condizioni indicate dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'ufficio dirigente i lavori di cui agli articoli 1 e 4, previo avviso agli interessati, determinerà con perizia di estimo la somma da depositare a titolo di indennità di espropriazione per i beni i cui proprietari non abbiano accettate le indennità loro offerte o che non abbiano conclusi amichevoli accordi con l'espropriante. A seguito di ciò si procederà dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salva la competenza dell'autorità giudiziaria, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 686, e quella dei Tribunali delle acque.

Art. 6.

Alle espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere contemplate ai precedenti articoli 1 e 4 sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Art. 7.

Su richiesta del commissario speciale, di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, od anche di ufficio, il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle finanze procederanno entro il 30 giugno 1928 alla revisione delle utenze per qualsiasi titolo costituite per uso potabile, per produzione di forza motrice o per altri usi industriali, per irrigazione o bonifica, rispettivamente, l'uno per le acque derivate dalle Facciate di Nemi e dalle gronde a nord e ad est del lago omonimo e per quelle defluenti nel Rivo Mariano e nel bacino di dominio del medesimo, quivi incluse le acque delle sorgenti basse agli Squarciarelli, l'altro per le acque delle sorgenti alte degli Squarciarelli che alimentano l'acquedotto demaniale di Grottaferrata, le quali, in quanto liberate da vincoli, saranno di integrale spettanza del suddetto acquedotto.

Art. 8.

Salvi i provvedimenti a norma delle vigenti disposizioni, nei riguardi delle utenze che comunque non risultino in tutto od in parte legittime, i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze hanno facoltà, ad insindacabile giudizio, di ridurre, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino a due terzi i volumi di acqua, che risultino attualmente ed a qualsiasi titolo legittimamente utilizzati, al fine di assicurare la disponibilità di acqua per uso potabile ed igienico negli abitati di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282.

Detta riduzione potrà, dopo il 1° luglio 1932, elevarsi fino alla metà delle attuali legittime derivazioni, qualora ciò sarà ritenuto indispensabile in considerazione dell'incremento demografico nei Comuni su indicati.

I provvedimenti di riduzione di utenza adottati ai sensi del presente decreto-legge non sono suscettibili di gravame alcuno.

Art. 9.

Nella riduzione delle utenze precostituite a favore di privati e di consorzî, per usi potabili, si avrà per quanto possibile speciale riguardo al numero degli abitanti effettivamente serviti ad alle esigenze igieniche della località.

La riduzione delle utenze per forza motrice sarà decretata anche in rapporto alla migliore utilizzazione dell'energia idraulica; e ciò salvo l'applicazione degli ultimi due capoversi del successivo art. 10.

La riduzione delle utenze per irrigazione e per altri usi sarà decretata tenendo conto delle trasformazioni eseguite o ritenute necessarie per prevenire disperdimenti.

Gli utenti, in confronto dei quali saranno decretate le riduzioni di cui ai precedenti articoli, avranno diritto alla diminuzione proporzionale del canone vigente o dovuto in base all'applicazione del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

I cessionari od affittuari di acque in gestione da parte di consorzî o di altri utenti, nei cui confronti i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze abbiano decretate riduzioni di utenze ai sensi del presente decreto-legge, avranno diritto alla proporzionale riduzione del canone ed, ove non ostino speciali pattuizioni fra gli interessati, ad un indennizzo sulla base di quello accordato ai loro danti causa.

La decorrenza, per tutti i provvedimenti in dipendenza del presente decreto-legge, resta fissata al primo del mese successivo a quello di pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali dei decreti Ministeriali rispettivi.

Art. 10.

Alle modificazioni di regime dei corsi di acqua o dei bacini rispettivi, derivanti dalla attuazione del presente decreto-legge, sono applicabili gli ultimi tre capoversi dell'art. 35 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

E' fatta salva la facoltà del Ministro per i lavori pubblici di cui all'art. 33 del detto R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161. Nella relativa applicazione le spese occorrenti alla sostituzione della energia idraulica ricadranno a carico dei Comuni interessati all'uso dell'acqua potabile.

L'ammontare ed il riparto delle spese relative, in conto sia di capitale come di annuo esercizio, verranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 11.

Per le esigenze immediate della alimentazione idrica nei Comuni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sentito il Ministero dell'interno, potranno determinare, con provvedimenti insindacabili, i volumi giornalieri da derivare per usi potabili ed igienici dalle sorgenti indicate all'art. 1, anche prima che siano attuate la revisione e la riduzione delle utenze a termini degli articoli precedenti.

Art. 12.

Le proposte per l'attuazione delle opere dipendenti dal presente decreto legge e l'alta vigilanza sullo studio dei progetti e sullo sviluppo dei lavori degli acquedotti, se anche di conto comunale, sono di competenza del commissario speciale designato a termini del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, dei fondi occorrenti all'esecuzione delle opere previste dal presente decreto-legge, compresa in tali fondi la spesa da anticiparsi dallo Stato per conto dei Comuni.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto-legge potranno estendersi ad altri Comuni del Lazio con Regio decreto su proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2370.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 2053.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per la costituzione di un campo di fortuna in territorio del comune di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere relative alla costituzione di un campo di fortuna in territorio del comune di Grosseto (contrada Marrucheto) per cui sono necessarie le espropriazioni dei beni immobili siti in località Barbanella nei pressi della strada Grosseto-Castiglione della Pescaia, intestati in catasto ai signori Tonci-Ottieri della Ciaja Marco ed Adele fu Michele.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2371.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2059.

Norme per la costituzione delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La composizione numerica della Consulta, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1910, sarà determinata, per ciascun Comune, in base alla valutazione della entità degli interessi delle singole attività produttive, operanti nel Comune stesso (dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, della banca, dei trasporti terrestri e navigazione interna, dei trasporti marittimi ed aerei, delle libere professioni ed arti).

Art. 2.

Non può essere rappresentata nella Consulta l'attività produttiva, che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel Comune, e denunciati agli effetti del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, sull'applicazione dei contributi sindacali obbligatori, e del R. decreto-legge 20 marzo 1927, numero 458, sul censimento generale degli esercizi industriali e commerciali.

Art. 3.

Il numero dei rappresentanti i datori di lavoro nella Consulta sarà uguale a quello dei rappresentanti i lavoratori intellettuali e manuali insieme considerati.

Art. 4.

In via normale, tre quarti del numero dei posti, nel gruppo dei datori di lavoro, saranno attribuiti ai rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio; l'altro quarto ai rappresentanti dei datori di lavoro delle rimanenti forme di attività produttiva. Nei Comuni, in cui l'attività dei trasporti marittimi sia di notevole rilievo, i tre quarti dei detti posti saranno attribuiti ai rappresentanti dell'agricoltura, della industria, dell'artigianato, del commercio e dei trasporti marittimi, e l'altro quarto ai rimanenti.

Art. 5.

In via normale, almeno un terzo del numero dei posti, nel gruppo dei lavoratori, sarà riservato ai rappresentanti dei lavoratori intellettuali, fra essi compresi gli esercenti le libere attività (professionisti ed artisti). I rimanenti posti saranno ripartiti fra i rappresentanti dei lavoratori delle altre categorie.

Art. 6.

Qualora il numero dei posti, nell'uno o nell'altro dei due gruppi, non sia esattamente divisibile, così da non potersi precisamente osservare le proporzioni prescritte nei precedenti articoli 4 e 5, si adotterà, nella ripartizione, quel numero intero che più rispetti la proporzione fissata.

Art. 7.

Entro i suindicati limiti, il numero di rappresentanti da assegnare ad ogni singola attività produttiva, è stabilito dal prefetto con equo criterio discrezionale, proporzionalmente all'importanza di ciascuna di esse, alla loro estensione territoriale, al loro carattere specifico, alla rispettiva funzione nel sistema organico dell'economia nazionale.

Art. 8.

Qualora si verifichino eccezionali situazioni locali, che non rendano possibile in qualche Comune applicare i coefficienti di rappresentanza indicati nei precedenti articoli 4 e 5, il Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'economia nazionale, potrà disporre che sia derogato ai criteri di ripartizione enunciati dianzi.

Art. 9.

Ove esistano nel Comune associazioni sindacali di primo grado, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, per quelle forme di attività produttive che devono essere rappresentate nella Consulta, spetta ad esse la designazione delle terne per la scelta dei consultori ai sensi dell'art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910.

Ove manchino tali associazioni a circoscrizione comunale, la designazione verrà invece fatta dalle associazioni sindacali di primo grado, legalmente riconosciute, nella cui circoscrizione è compreso il territorio del Comune.

I consultori nominati su designazione di associazioni a circoscrizione non comunale rimarranno in carica fino allo scadere del quinquennio, anche se nel frattempo vengano costituite e riconosciute associazioni comunali.

In ogni caso, la designazione dovrà cadere su persone che appartengano, per residenza e per esercizio di attività produttiva, al Comune, per la cui Consulta esse sono proposte.

Art. 10.

Il prefetto accerta quali attività produttive, operanti nel Comune, abbiano i requisiti per essere rappresentate nella Consulta; determina il numero dei rappresentanti che deve essere a ciascuna di esse assegnato, e le associazioni cui

compete la designazione; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito. Trascorso detto termine, viene proceduto alla nomina dei consultori, anche in mancanza delle designazioni, dal Ministro per l'interno di concerto con quelli per le corporazioni e per l'economia nazionale, quando la popolazione del Comune supera i 100.000 abitanti, e negli altri casi dal prefetto.

Art. 11.

Contro i provvedimenti del prefetto concernenti la composizione della Consulta, non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto, qualora non siano state fatte le denunzie previste dai Regi decreti 24 febbraio 1927, n. 241, e 20 marzo 1927, n. 458, il numero dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente decreto può essere stabilito dal prefetto anche indipendentemente dalle risultanze delle dette denunzie.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 77. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2372.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. **2060**.

Proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 12 marzo 1927 per l'epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;
Veduto il decreto Ministeriale 12 marzo 1927, col quale, in applicazione del suaccennato decreto-legge, vennero estese al comune di Palermo le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per il termine in esso stabilito;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare, nei confronti del comune di Palermo, il termine suaccennato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concessa al comune di Palermo la proroga fino al 31 marzo 1928 della scadenza del termine di cui al decreto Ministeriale 12 marzo 1927.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 78. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2373.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. **2061**.

Proroga del termine per il licenziamento del personale giornaliero postale-telegrafico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 39 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Riconosciuta la necessità di trattenere temporaneamente in servizio il personale giornaliero assunto precariamente presso gli uffici postali e telegrafici del Regno per deficienza di personale di ruolo;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine massimo per ultimare il licenziamento dei giornalieri impiegati ed agenti, assunti precariamente in servizio presso gli uffici principali postali e telegrafici per deficienza di personale di ruolo, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 79. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2374**.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. **2063**.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola pro Società nazionale Dante Alighieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale la Società nazionale Dante Alighieri chiede che vengano accordate al carteggio della tombola che verrà estratta in suo favore il 10 novembre 1927 le agevolazioni postali consentite dal decreto anzidetto;

Considerate le finalità perseguite dall'Istituto richiedente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate al carteggio della tombola pro Società nazionale Dante Alighieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 81. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2375**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. **2062**.

Facoltà al Governo di cedere agli enti, società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune fra le norme relative alla cessione alla industria privata degli impianti telefonici di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, è data facoltà al Governo, tutte le volte che lo reputi conveniente, di cedere agli enti, società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, anche la proprietà degli stabili statali necessari ai servizi stessi.

I decreti Ministeriali di approvazione dei relativi contratti di cessione saranno emessi dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni, il quale ultimo provvederà ad inserire nei contratti stessi quelle speciali clausole che ravviserà necessarie per la tutela dei servizi da esso dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 80. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2376**.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. **2054**.

Istituzione di un Regio consolato generale di 1ª categoria di 1ª classe in Buenos Ayres.

N. 2054. R. decreto 23 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, dalla data del decreto stesso il posto di vice console reggente la Cancelleria consolare presso la Regia ambasciata in Buenos Ayres viene soppresso, ed è istituito un Regio consolato generale di 1ª categoria di 1ª classe in Buenos Ayres con l'assegno annuo da corrispondersi al titolare in L. 36,000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 120,000 oro annue.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI

REGIO DECRETO 26 agosto 1927.

Modificazione all'andamento generale della strada provinciale n. 118 scorrente nella provincia di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1881, n. 333;

Visto il R. decreto 9 settembre 1885, registrato dalla Corte dei conti il 3 ottobre successivo, registro 27, foglio 212, col quale venne approvato, per la parte scorrente in provincia di Salerno, l'andamento generale della strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro, inscritta al n. 118 dell'elenco III annesso alla tabella *B* della citata legge;

Vista la deliberazione 4 settembre 1925 con la quale la Reale commissione straordinaria per la provincia di Salerno stabilì, in conformità a una precedente deliberazione 2 settembre 1922 di quel Consiglio provinciale, di apportare al tracciato della strada, fra le sezioni 9 e 50, una variante, secondo la quale la strada stessa, anzichè innestarsi all'esistente ponte sul torrente Brizzi lungo la strada nazionale Sapri-Ionio, avesse invece il proprio inizio dall'abitato di Sapri per poi costeggiare la spiaggia lungo il margine dello stesso abitato ed attraversare il torrente Brizzi con un nuovo manufatto più a valle di quello ora esistente;

Considerato che, poichè la strada provinciale n. 118 ha lo scopo di congiungere per via ordinaria la Campania alla Calabria, a tal fine serve meglio la variante proposta;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'andamento generale della strada provinciale inscritta al n. 118 dell'elenco III annesso alla tabella *B* della legge 23 luglio 1881, n. 333, per la parte scorrente in provincia di Salerno, è modificato, stabilendosi che la strada stessa abbia inizio dalla piazza Regina Elena del nuovo abitato di Sapri, fiancheggi l'abitato stesso lungo la marina ed attraversi il torrente Brizzi con un nuovo manufatto più a valle di quello attualmente esistente.

Il nuovo andamento, fra le sezioni 9 e 50, è indicato nell'acclusa planimetria in data 25 novembre 1926 che sarà, d'ordine Nostro, vistata dal Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1927.

Modificazioni alla tariffa eccezionale n. 27 G. V. per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella tariffa eccezionale n. 27 G. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato), alle indicazioni:

« Nocera Umbra e quelle dei tronchi Aquila-Terni e Terni-Foligno »

e

« Cecina, Campiglia Marittima, Follonica, Giuncarico, San Vincenzo »

che figurano nella colonna delle « Stazioni destinatarie » sono sostituite rispettivamente le seguenti:

« Nocera Umbra e quelle dei tronchi Terni-Sulmona, Terni-Foligno e Teramo-Pescara P. N. »

e

« Cecina, Campiglia Marittima, Collesalvetti, Follonica, Giuncarico, Pontedera, San Vincenzo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 15° giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 4 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1927.

Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione ad istituire agenzie in Vercelli, Gorizia, Potenza e Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Banca nazionale del lavoro e della cooperazione è autorizzata ad istituire una propria agenzia in ciascuna delle seguenti città: Vercelli, Gorizia e Potenza, ed una agenzia di città per servizi di cassa dei mercati annonari in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1927.

Riduzione di tariffa per i trasporti a carro di riso greggio destinati alla Società anonima Prima Pilatura Fiumana di riso, in Fiume.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai trasporti a carro di riso greggio di produzione nazionale in partenza da stazioni delle ferrovie dello Stato e destinati a Fiume a quella Società anonima Prima Pilatura Fiumana di riso, è accordata in via di rimborso, la riduzione del 50 per cento per il periodo dal 1° ottobre 1927 al 31 dicembre 1927, limitatamente a quei quantitativi che la predetta Società dimostrerà essere stati, dopo la lavorazione, esportati o destinati al consumo dell'Istria.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria stabilirà le modalità per l'applicazione della riduzione di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 28 ottobre 1927 - Anno VI, il disegno di legge riflettente la conversione in legge del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1897, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 16 novembre 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, che autorizza il Ministro per la giustizia a prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263, del 14 novembre 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 13 novembre 1927, n. 5441, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati con nota 16 novembre 1927 il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1994, sulla proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 1° novembre 1927 il sig. dott. Bove Adolfo fu Alessandro domiciliato in Aquila e residente ed esercente in Pizzoli è stato accreditato presso quell'Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 16 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.20	Belgrado	32.45
Svizzera	354.25	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.563	Albania (Franco oro)	357 —
Olanda	7.42	Norvegia	4.86
Spagna	313.12	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.5625	Svezia	4.96
Berlino (Marco oro)	4.385	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.93
Praga	54.65	Rendita 3,50 %	70.35
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.84	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.88	Consolidato 5 %	81.975
New York	18.38	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.38	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.65
Oro	354.65		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1927, n. 605, con il quale venne indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali;

Considerata la necessità di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali è prorogato di 30 giorni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI.

p. *Il Ministro:* SIRIANNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.